



SUPERCOPPA
TIM



SUPERCOPPA
PRIMAVERA
TIM



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 91 DEL 7 ottobre 2004

A) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Maurizio Laudi, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. sig. Elio Martina, nel corso della riunione del 7 ottobre 2004, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

" " " N. 21

1) SERIE A TIM

Gara del 26 settembre 2004 - Quarta giornata andata

Gara Soc. UDINESE – Soc. BRESCIA

Il Giudice Sportivo

letto il reclamo con il quale la Soc. Udinese chiede venga disposta la ripetizione della gara, sussistendo i presupposti per l'applicazione dell'art. 12, comma 4 CGS, sia per la fattispecie prevista dalla lettera C), sia per la presenza delle "circostanze eccezionali" richiamate nell'ultima parte dell'articolo;

acquisito dall'Arbitro un supplemento di rapporto in ordine ai fatti, che di seguito si trascrive integralmente:

- al 32° del secondo tempo il portiere dell'Udinese De Sanctis è uscito dai pali ed a circa un metro dal limite dell'area di rigore, in tuffo, di pugno, con il braccio in estensione, ha respinto la palla fuori area. In leggero ritardo il giocatore del Brescia Sculli ha fatto un movimento per impossessarsene. Dalla mia posizione non ho rilevato alcun fallo nei confronti del portiere e non ho avuto nessuna sensazione che lo stesso si fosse infortunato. Infatti non ho interrotto il giuoco e ho concentrato la mia attenzione sul punto di

- caduta della palla (circa 8/10 metri fuori dall'area di rigore), dove un giocatore del Brescia ha continuato il giuoco. Vi è stato un immediato contrasto con un avversario che ha allontanato ulteriormente il pallone dalla linea delimitante l'area di rigore. Un altro giocatore del Brescia ha calciato immediatamente la palla verso la porta avversaria. Io ho seguito la traiettoria della stessa che è terminata in rete ed ho visto il portiere a terra. Non avendo rilevato nessun fallo, non ritenendo il portiere infortunato e tenuto conto della velocità con la quale l'azione si è svolta, ho concesso la rete.

Sottolineo quanto segue:

1. Il portiere dell'Udinese, Sig. De Sanctis, è caduto a terra a seguito del tipo di parata effettuata;
2. Il Sig. De Sanctis è rimasto a terra nei pochi secondi intercorsi tra la parata e la segnatura della rete;
3. Ho ritenuto la rete regolare in quanto non ho ravvisato alcun fallo e nessun infortunio a carico del portiere;
4. Il Sig. De Sanctis dopo essersi rialzato mi ha mostrato, alzando la manica della maglia, il braccio ma io non vi ho riscontrato alcuna lesione;
5. Ho confermato la concessione della rete;
6. Immediatamente dopo la segnatura della rete c'è stato un confronto tra giocatori avversari ed in quello stesso momento sono entrati, senza la mia autorizzazione, i sanitari per controllare le condizioni del portiere;
7. Sottolineo che quanto riferito al punto 4) è successivo a quanto riportato nel punto 6).

Osserva:

1)- L'art. 4 comma 3 CGS stabilisce che i Giudici Sportivi giudicano sulla regolarità dello svolgimento delle gare **con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall'Arbitro, o che siano devolute alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi della Regola 5 del regolamento di giuoco.**

Il caso in esame rientra, senza alcuna dubbio, nell'ambito applicativo di una discrezionalità tecnica dell'Arbitro.

Infatti, la Regola 5 impone all'Arbitro:

di interrompere la gara se, **a suo avviso**, un calciatore è infortunato seriamente;

di lasciar proseguire il giuoco sino alla conclusione dell'azione se, **a suo avviso**, un calciatore è solo lievemente infortunato.

Con specifico riferimento all'ipotesi in cui il calciatore infortunato sia il portiere, le Istruzioni supplementari per arbitri riportano testualmente, in un paragrafo intitolato "Eccezioni":

"Eccezioni a queste regole sono ammesse solo per:

infortunio di un portiere

scontro tra un portiere ed un calciatore nel terreno di giuoco, che necessita di un'immediata attenzione".

Basta la lettura di tutte queste disposizioni per ricavare **che la loro applicazione è, comunque ed inevitabilmente, rimessa ad una valutazione tecnica dell'Arbitro: il portiere ha subito un infortunio, o no; si è verificato uno scontro tra il portiere ed un altro calciatore, o no.**

Se il Regolamento di giuoco avesse voluto eliminare ogni spazio di discrezionalità valutativa (e sempre a condizione che l'Arbitro avesse rilevato il fatto), avrebbe stabilito una regola di contenuto ben diverso, incentrata sul solo dato oggettivo della presenza per terra del portiere.

Non solo, ma il riconoscimento, in casi di questo genere, di un ambito di valutazione discrezionale dell'Arbitro è confermato dal significato, proprio e letterale, della frase che introduce le citate eccezioni: “Eccezioni a queste regole **sono ammesse**”.

Contrariamente a quanto sostenuto nel reclamo, tali parole **non implicano affatto un obbligo assoluto** di sospensione immediata del giuoco per un qualunque evento che coinvolga il portiere, **ma ammettono la possibilità di tale sospensione immediata, semprechè l'Arbitro abbia rilevato l'infortunio, anche lieve, del portiere, o uno scontro tra il portiere ed un altro calciatore, che necessiti di immediata attenzione.**

Nel caso in esame, l'Arbitro ha dichiarato – come risulta dal suo supplemento sopra riportato – di aver seguito tutta l'azione; di avere ritenuto non essersi verificato uno scontro tra De Sanctis e Sculli; di aver valutato non sussistente un infortunio di De Sanctis; di aver effettuato una seconda, immediata valutazione di tutto l'accaduto, dopo che il Brescia aveva realizzato la rete, confermando la concessione della rete stessa in quanto regolare.

I motivi di reclamo prospettano la necessità di distinguere tra regole di giuoco non sindacabili da parte del Giudice Sportivo, e regole a diretta applicazione, per le quali l'Arbitro non avrebbe discrezionalità e la cui errata applicazione (o disapplicazione) in campo consentirebbe un intervento, a correzione, del Giudice.

E' agevole replicare, in via preliminare, che una simile distinzione non trova fondamento nelle Carte Federali: l'art. 24, co. 3 CGS menziona le decisioni sia di natura tecnica sia di natura disciplinare per escluderle dall'ambito di un riesame del Giudice Sportivo in tema di regolarità della gara. L'art. 12, comma 4, prima parte CGS contiene una statuizione perfettamente omogenea, limitando lo spazio decisionale degli organi di giustizia sportiva in punto regolarità della gara ai fatti che “per loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici”.

Se anche, poi, si volesse accedere in via puramente teorica alla distinzione sopra delineata, essa non potrebbe certo riguardare il caso in esame, poiché il contenuto della Regola 5 e delle relative Istruzioni supplementari implica – come già dimostrato prima – un potere valutativo, e quindi una decisione sempre discrezionale da parte dell'Arbitro.

Nel caso di specie l'Arbitro **ha dato conto delle sue valutazioni discrezionali (“..... a suo avviso”; “eccezioni sono ammesse”) sull'accaduto e delle sue decisioni, conseguenti e coerenti con tali valutazioni.**

Anche se esse fossero state errate (la permanenza di De Sanctis a terra dopo l'intervento in tuffo per precedere Sculli, e per tutto l'ulteriore corso dell'azione, ben avrebbe potuto essere interpretata diversamente dal Direttore di gara), il Giudice Sportivo non può che prendere atto del supplemento del rapporto arbitrale, secondo cui De Sanctis non subì un

infortunio né fu vittima di un'irregolarità di giuoco ad opera dell'avversario. E, di conseguenza, il Giudice Sportivo non può che dichiarare la propria mancanza di "giurisdizione", a fronte del contenuto degli atti ufficiali, in doverosa applicazione degli artt. 12, comma 4, prima parte e 24, comma 3 CGS.

Come è noto, solo l'ammissione dell'errore tecnico da parte dell'Arbitro fa venire meno questo limite all'intervento del Giudice Sportivo, altrimenti insuperabile (cfr. CAF. 10.3.1988, App. Avis Montepulciano, C.U. 25/C; 10.5.1990, App. Baiso, C.U. 32/C; 23.6.1982, App. Morrone, C.U. 36/C; 9.3.1984, App. Montoro Inferiore, C.U. 28/C).

Ma, come risulta dal contenuto del supplemento, l'Arbitro non ha ammesso alcun suo errore nel riferire le valutazioni tecniche da lui operate in campo. Valutazioni che – pur opinabili, sia per la permanenza a terra di De Sanctis sia per le certificate contusioni in regione scapolare (peraltro l'Arbitro ha dichiarato che De Sanctis gli mostrò solo un braccio, sul quale non vi erano segni di lesione) – si sono tradotte nella convalida della rete segnata dal Brescia: decisione coerente a quelle valutazioni e rimessa – come sopra dimostrato – all'esclusiva discrezionalità tecnica dell'Arbitro, non suscettibile di riesame in sede di giustizia sportiva.

Per completezza espositiva va ricordato – da ultimo – che in detta materia non vi è spazio per risultanze di prova diverse dagli atti ufficiali, come chiaramente stabilito dall'art. 24, comma 2 CGS, e come costantemente riaffermato dalla giurisprudenza disciplinare (Tra le molte, cfr. CAF. 7.5.1987, App. Olimpia Cecchina, C.U. 26/C; 4.12.1997, App. Polisportiva Statte, C.U. 11/C; 25.9.1997, App. San Lucido, C.U. 6/C; 19.1.2004, App. Borgo a Mezzano, C.U. 28/C).

Suggestivo, ma non esatto, è il richiamo contenuto nei motivi di reclamo al c.d. "fatto notorio" per dare per provato che l'Arbitro aveva visto quanto accaduto, e cioè l'infortunio di De Sanctis dopo uno scontro con Sculli.

Non esiste, per situazioni come quelle in esame, un "fatto notorio", ma esiste sul piano della prova solo quello che il Direttore di gara attesta aver rilevato e valutato.

Il fatto che le immagini televisive possano aver accreditato uno scontro di giuoco tra Sculli e De Sanctis con conseguente infortunio del portiere non può – a norma di regolamento – essere assunto come "circostanza notoria" di una percezione in questi termini dei fatti da parte dell'Arbitro!

Né può essere utilizzata la c.d. prova televisiva, evocata non nei ponderati – seppur non divisibili – motivi di reclamo, ma in molti commenti "a margine" della vicenda, totalmente ignari del fatto che l'art. 31 CGS limita l'uso di tale prova all'errore arbitrale per scambio di persona e alla mancata rilevazione di condotta violenta avvenuta non in azione di giuoco.

In conclusione, e per tutte le ragioni fin qui esposte, la richiesta di ripetizione della gara Udinese-Brescia, non è accoglibile, con riferimento alla previsione dell'art. 12, comma 4°, prima parte, lett. C) CGS perché la vicenda che avrebbe dato causa – nell'ipotesi della Società reclamante – all'irregolarità della gara rientra nel novero dei fatti rimessi alla valutazione tecnica dell'Arbitro, insindacabile da parte del Giudice Sportivo: la c.d. **factual decision** del Direttore di gara che tutti gli ordinamenti sportivi nazionali ed internazionali considerano non suscettibile di riesame in ambito di giustizia disciplinare.

2)- La Soc. Udinese ha sostenuto, anche, che la partita dovrebbe essere annullata per la sussistenza di circostanze eccezionali, individuate nella violazione delle regole del fair play

da parte dei calciatori del Brescia in occasione della realizzazione della rete, e nella preannunciata irregolarità della gara di ritorno, alla luce delle dichiarazioni dell'allenatore del Brescia ("al ritorno daremo un gol all'Udinese").

Questi motivi di reclamo sono infondati.

La giurisprudenza disciplinare ha già avuto modo di chiarire la portata dell'art. 12, comma 4, ultima parte CGS.

Le ipotesi "eccezionali", idonee a condurre ad una ripetizione della gara, non devono essere addebitabili "ad un soggetto dell'ordinamento federale gravato da specifiche responsabilità Le ipotesi eccezionali possono riguardare, a titolo esemplificativo, l'errore tecnico emergente dal rapporto arbitrale, la sospensione definitiva della gara per evento determinato da forza maggiore o la sopravvenuta impossibilità fisica dell'Arbitro a proseguire nella direzione dell'incontro, fatti comunque estranei alla responsabilità oggettiva della Società per intemperanze di loro tesserati " (CAF.; 21.12.1988, App. Lanerossi Vicenza, C.U. 13/c).

Il principio applicativo, pur risalente a sentenza non recente, è tuttora valido e puntuale.

L'interpretazione sistematica di tutta la disposizione contenuta nell'art. 12, comma 4 CGS. rende evidente che le "circostanze di carattere eccezionale" menzionate nell'ultima parte della norma devono consistere, comunque, in fatti diversi dalle situazioni regolamentate dalla prima parte della norma stessa.

Orbene, la lamentata violazione di regole del fair play da parte dei calciatori del Brescia (senza entrare nel merito del problema) costituisce condotta sottoposta, ancora una volta, al controllo tecnico-disciplinare dell'Arbitro.

Proprio volendo seguire il ragionamento della Società reclamante (il fair play è un obbligo dei tesserati, alla luce di quanto disposto dalle Istruzioni supplementari al Regolamento di giuoco), compete all'Arbitro, e solo a lui, rilevarne l'infrazione durante la partita, esercitando quei poteri disciplinari che la stessa Udinese, in altra parte del suo reclamo, riconosce essere sottratti ad un qualsivoglia potere di successivo riesame da parte degli organi della Giustizia Sportiva.

L'Arbitro ha descritto nel suo supplemento tutta la condotta dei calciatori del Brescia nell'occasione, in specie anche le modalità di realizzazione della rete, da lui ritenuta regolare, cioè non viziata da alcuna infrazione.

Quindi, non è consentito al Giudice Sportivo sostituire una propria valutazione, a posteriori, a quella effettuata dall'Arbitro, unico legittimato a rilevare eventuali violazioni alle regole del giuoco con l'adozione dei conseguenti provvedimenti tecnico-disciplinari.

Quanto, poi, al secondo motivo di irregolarità, è evidente che il rischio teorico di una irregolarità futura nella gara di ritorno non può rappresentare quella "circostanza eccezionale" idonea a far dichiarare l'irregolarità della partita già disputata.

L'ordinamento sportivo dispone di strumenti specifici idonei a prevenire e – se del caso – sanzionare irregolarità che si dovessero manifestare nella gara di ritorno.

Le regolarità, o meno, della gara oggi in esame va valutata – come è ovvio – solo sulla base dei fatti concreti che abbiano riguardato lo svolgimento di detta gara, e non già di prospettazioni meramente teoriche relative ad un incontro che deve ancora essere disputato.

In conclusione, quindi, non sussiste nel caso di specie una qualche circostanza di carattere eccezionale, atta a far ritenere la gara Udinese-Brescia come irregolare, e pertanto da ripetere.

P.Q.M.

delibera di:

- respingere il reclamo presentato dalla Soc. Udinese;
- omologare la gara con il risultato Udinese-Brescia 1-2 conseguito sul campo.

La tassa reclamo è da incamerare.

Il Giudice Sportivo: *dott. Maurizio Laudi*

" " "

PUBBLICATO IN MILANO IL 7 OTTOBRE 2004

IL PRESIDENTE
Adriano Galliani